



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COMUNI ITALIANI  
*Associazione Regionale del Piemonte*

Consiglio Regionale del Piemonte



A00034975/A0203A-01 18/09/18 CR

*1. 13.6/49/2018*

Torino, 18 settembre 2018

Prot. N. 348

Al Presidente del CAL  
Consiglio Autonomie Locali  
**dott. Mauro Barisone**  
e.mail: cal@cr.piemonte.it

**Oggetto: proposta di legge regionale n. 291 del 2018 – CAL 19 settembre 2018 – relazione istruttoria e parere di ANCI Piemonte**

La proposta di legge regionale n. 291 reca disposizioni volte alla tutela, valorizzazione e impiego della rete ferroviaria regionale, in applicazione di quanto previsto all'art. 1 della legge regionale n.1 del 2000.

*Ratio* della disciplina esaminata è la promozione di interventi che migliorino l'uso del sistema di trasporto ferroviario regionale, in modo da soddisfare adeguatamente la domanda, garantire il collegamento ferroviario anche nelle aree con tratte sospese o dismesse, oltre che ridurre l'inquinamento causato dal trasporto automobilistico.

Nell'ambito di tale attività di promozione, la Regione elabora altresì modelli di trasporto ferroviario economicamente sostenibili e valuta sistemi innovativi di trasporto su rotaia alternativi a quello ferroviario.

In caso di aree con tratte sospese o dismesse, insieme al gestore, la Regione tutela inoltre la funzionalità delle infrastrutture e preserva gli impianti ferroviari, comprese le opere accessorie.

Per quanto concerne, nello specifico, le infrastrutture ferroviarie sospese presenti sul territorio regionale, la Giunta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge analizzata, predisponde un apposito elenco, aggiornato annualmente.

Nell'ottica di soddisfare la domanda potenziale di trasporto pubblico, aumentare l'offerta e, soprattutto, di ridurre l'emarginazione dei territori interessati, secondo quanto stabilito all'art. 4, la Giunta valuta la possibilità di ripristino del servizio di trasporto, attribuendo priorità alle linee destinate al trasporto passeggeri.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COMUNI ITALIANI**  
*Associazione Regionale del Piemonte*

---

In particolare, con apposita deliberazione, sulla base anche delle indagini svolte in collaborazione con l'Osservatorio regionale della mobilità e dell'Agenzia della mobilità piemontese, stabilisce l'ordine di priorità, indicando motivazioni, costi, modalità e tempi, nonché le infrastrutture da inserire nella programmazione triennale.

L'art. 5 della proposta di legge, invece, si occupa del recupero delle infrastrutture ferroviarie dismesse.

Con valutazione periodica, sempre previa verifica della domanda potenziale di trasporto, la Giunta predispose un elenco aggiornato ogni tre anni, così da vagliare la possibilità di ripristino del servizio di trasporto passeggeri e merci sulle linee considerate.

In particolare, il recupero delle linee dismesse ai fini del trasporto pubblico di passeggeri o merci risulta prevalente rispetto l'eventuale trasformazione o recupero per finalità differenti.

Dal punto di vista procedurale, le linee dismesse vengono inserite nella programmazione regionale degli investimenti e il relativo ordine di ripristino è determinato in base al rapporto tra il bacino potenziale di utenza e i costi di riattivazione.

Le infrastrutture ferroviarie dismesse che risultino non ripristinabili per gli obiettivi richiamati sono inserite in un differente elenco, al fine di poterne ottenere il riconoscimento come parte del patrimonio storico, culturale e paesaggistico della Regione.

In conclusione, l'art. 6 prevede una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dalla proposta di legge esaminata non deriveranno maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### §

Per quanto concerne la proposta di legge in oggetto, si osserva anzitutto che essa interferisce solo incidentalmente con le competenze amministrative degli enti locali nella materia di cui trattasi, che sono descritte anzitutto nella legge regionale 1 del 2000.

Nello specifico, nel capo III relativo alle "funzioni e competenze", l'art. 4 enumera le funzioni che, richiedendo un unitario esercizio a livello regionale, sono affidate alla Regione. Tra queste:

- a) indirizzo, promozione, coordinamento e controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale, con particolare attenzione al servizio regionale;
- b) programmazione della rete e dei servizi regionali;
- c) amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale.

Tali funzioni sono svolte attraverso lo strumento strategico del piano regionale della mobilità e dei trasporti, nonché tramite il programma triennale dei servizi di pubblico trasporto.



Il successivo art. 5 è, invece, dedicato alle funzioni amministrative delle province e, al riguardo, è previsto che spettino alle stesse i compiti relativi alla programmazione ed amministrazione delle reti e dei servizi provinciali di trasporto pubblico non attribuiti alla Regione.

Sono altresì delegate alle province:

- a) la programmazione operativa e l'amministrazione del servizio regionale di trasporto pubblico su gomma, in attuazione degli indirizzi regionali;
- b) l'individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti;
- c) l'indirizzo e la promozione dell'integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali;
- d) l'individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole;
- e) la concessione di autostazioni per servizi di linea.

Lo svolgimento delle funzioni menzionate avviene attraverso il piano provinciale dei trasporti (strumento di indirizzo e di sintesi della politica provinciale di settore) e il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale che determina, tra l'altro, in conformità dell'assetto dei servizi e dei criteri definiti dalla Regione, gli obiettivi da raggiungere in termini di efficienza, le aree a domanda debole, le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti e gli indirizzi per l'integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali.

Tale assetto non è stato modificato con la legge 23 del 2015 che ha confermato, in capo alle province, *"tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale, coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la menzionata legge"*.

Infine, per quanto concerne le funzioni comunali, l'art. 7 della legge 1 del 2000 stabilisce, in via residuale, da un lato, che siano assegnati ai comuni compiti, relativi alle reti e ai servizi, diversi da quelli attribuiti a Regione e province e, dall'altro, che tali compiti siano effettuati attraverso l'elaborazione del piano urbano e del relativo programma triennale, sulla base però degli obiettivi, dei criteri quantitativi e dei parametri qualitativi definiti dalla Regione, nonché degli indirizzi indicati dalla provincia per l'integrazione con i servizi provinciali.

Ciò detto, nel raccogliere le osservazioni pervenute in particolare dalla Città di Alessandria, questa Associazione osserva che la proposta appare carente di un adeguato coordinamento con le vigenti disposizioni di legge regionale che attengono ai poteri e al funzionamento dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COMUNI ITALIANI  
*Associazione Regionale del Piemonte*

---

Come noto, questa Associazione ha più volte in passato espresso riserve sul processo di riaccentramento presso la Regione delle competenze in materia di trasporto pubblico locale, che hanno corrisposto a una limitazione dell'autonomia locale in particolare per ciò che concerne le funzioni di pianificazione.

In forza del quadro di competenze testé richiamato, oggi l'interlocutore principale degli Enti locali è l'Agenzia per la Mobilità Piemontese, la quale predispone il Piano Triennale che viene poi sottoposto alla valutazione delle assemblee di bacino territoriale.

Nella proposta di legge in esame sembra mancare un adeguato coordinamento con il vigente sistema, a partire da aspetti di natura tecnica quali ad esempio la classificazione di "ferrovia sospesa", che pare difforme da quanto contenuto nei Piani Triennali.

A ciò si aggiunga che la proposta di legge in esame appare carente delle necessarie previsioni di natura finanziaria per garantire un'effettiva valorizzazione delle tratte ferroviarie sospese e dismesse, e pare pertanto non essere in grado di conseguire i risultati che essa stessa si prefigge, al di là dell'apprezzabile sforzo di consegnare al sistema normativo una disciplina di principio e di procedura che risponde, seppur in astratto, a una sentita esigenza di recupero e salvaguardia delle reti ferroviarie non attualmente operanti nel servizio passeggeri.

Nelle suestese considerazioni è il parere di ANCI Piemonte.

Cordiali saluti,

Il Relatore  
Emanuele Ramella Pralunzo

Il Presidente ANCI Piemonte